



COMUNE DI SCARNAFIGI PROVINCIA DI CUNEO

Corso Carlo Alberto n.1 – 12030 Scarnafigi
C.F.: 85002050046 P. Iva: 00475350047
Tel. 0175/74101-74402 - Fax 0175/74619
e mail tecnico@comune.scarnafigi.cn.it
www.comune.scarnafigi.cn.it

Verbale del 16 dicembre 2021

Oggetto: provvedimento di verifica (conclusione della fase di verifica) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 4/2008.

L'anno 2021 il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 11,00, si è riunito l'Organo Tecnico del Comune di Scarnafigi (istituito con D.G. 53 del 09/10/2009) formato da: ufficio tecnico del Comune di Scarnafigi.

premesse:

- che la ditta IMECO s.r.l. corrente in Via Carlo Alberto n. 4/ i nel Comune di Pinerolo ha inoltrato istanza di Convenzione Urbanistica in area artigianale produttiva P1.8 comparto D2 del vigente P.R.G.C. acclarata al n. 3911 del Ns. protocollo Generale in data 25.10.2021;
- che per assolvere gli obblighi previsti dal D.Lgs 152/06 è stato redatto "il Rapporto Preliminare", comprendente la descrizione del P.E.C., le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del P.E.C., al fine di verificare la necessità o meno di assoggettabilità a valutazione del P.E.C. stesso;
- che sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale da consultare in:
 - Provincia di Cuneo, Settore Tutela Ambiente;
 - Arpa Piemonte, dipartimento di Cuneo - Attività istituzionale di produzione;
 - ASL CN 1, Dipartimento di Prevenzione, Servizio igiene e sanità pubblica;
- che il Rapporto Preliminare, è stato fatto pervenire ai soggetti competenti ai fini ambientali precedentemente elencati;
- che tra i soggetti consultati hanno fatto pervenire propri contributi:
 - Provincia di Cuneo – Ns. protocollo n. 4441 del 30.11.2021 con le seguenti osservazione dell'Ufficio Acque:

- In ogni caso dovrà essere garantita la compatibilità con:
 - Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021;
 - Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte;
 - Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), annessa Deliberazione n° 8 del 21.12.2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e Piano di Gestione del Rischio Alluvione.
- Si indicano, inoltre, le seguenti condizioni/indicazioni, da inserire nel provvedimento conclusivo:
 - non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
 - impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;
 - non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
 - specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione;
 - segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.
- A.R.P.A. Piemonte non si è espressa (silenzio assenso);
- A.S.L. CN 1 – Ns. protocollo n. 4155 del 12.11.20212;
- che il Comune di Scarnafigi ha individuato l'Organo Tecnico (istituito con D.G. 53 del 09/10/2009) quale soggetto atto a svolgere gli adempimenti necessari ai fini V.A.S. inerenti al P.E.C. di che trattasi;

considerato:

- che con il presente P.E.C. non si apportano modifiche urbanistiche rispetto a quanto previsto dal P.R.G.C. vigente;
- che il P.E.C. è in attuazione allo strumento urbanistico vigente;
- che non si modifica la dotazione delle aree a standard mantenendo dunque una confacente dotazione di piano;


valutato:

- che tutti gli Enti consultati in fase di Verifica di VAS hanno espresso (in modo diretto o con silenzio assenso) parere di non assoggettamento a Valutazione esplicitando specifiche valutazioni ai quali si rimanda per completezza;
- che la Provincia non ha evidenziato particolari criticità ad eccezione delle osservazioni espresse dall'Ufficio Acque riportate in premessa;
- che ARPA non si è espressa facendo decorrere i tempi (silenzio assenso);
- che l'ASL non ha evidenziato particolari criticità;

dispone

- che la Convenzione Urbanistica in area artigianale produttiva P1.8 comparto D2, richiesta dalla ditta IMECO s.r.l. corrente in Via Carlo Alberto n. 4/ i nel Comune di Pinerolo con istanza acclarata al n. 3911 del Ns. protocollo Generale in data 25.10.2021 **non debba essere sottoposta alla valutazione** ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 152/06 e s. m. e della D.G.R. 25-2977 del 29/02/2016 richiamando espressamente i pareri resi dai soggetti con competenza in materia ambientale, ivi comprese le osservazioni dell'Ufficio Acque della Provincia di Cuneo, consultati ed in quanto
- il P.E.C. riguarda ambito già interessato da previsioni urbanistiche che non vengono modificate dallo strumento urbanistico di che trattasi;
- i soggetti interessati ai fini ambientali sono concordi nell'esclusione del P.E.C. dalla valutazione in quanto anch'essi ritengono che non paiano sussistere criticità ambientali di rilievo;

L'ORGANO TECNICO COMUNALE
Geom. ELLENA Roberto





Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO
Ufficio Pianificazione Territoriale
Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo
Tel. 0171.445211 – Fax 0171.445990
CE/ar

Ill.mo Sig. Sindaco
del Comune di
SCARNAFIGI (CN)

Rif. progr. int. _____ Classifica: _08.04/3-2021

Allegati n. _____ Risposta Vs. nota _____

Rif. ns. prot. prec. _____

OGGETTO: D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931.

PEC in area P1.8 – comparto D2 del PRGC di Scarnafigi.

Fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica - Parere ambientale.

Con riferimento alla proposta in oggetto - sottoposta a fase di Verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS e trasmessa a questa Provincia in qualità di soggetto competente in materia ambientale - in data 02.11.2021 con prot. di ric. n. 66422, considerato che:

- Ai sensi della legge regionale 56/77 e s.m.i. e della Deliberazione Regionale del 29 Febbraio 2016 n. 25-2977, la Provincia si pronuncia formulando osservazioni di competenza, in merito alla Verifica di Assoggettabilità alla VAS per i piani urbanistici ed i loro strumenti attuativi;
- la Provincia è tenuta ad esprimere la compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale e valutare l'ammissibilità degli interventi in campo ambientale, formulando eventuali osservazioni. A tali osservazioni il Comune, quale Autorità competente, individuato ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., attraverso l'Organo Tecnico appositamente costituito, può controdedurre;
- all'Organo Tecnico comunale compete l'istruttoria tecnica dei documenti presentati, la predisposizione dei contenuti tecnici del provvedimento di verifica e del parere motivato;
- la Provincia, concluso l'iter di competenza, non si pronuncia in merito al parere finale espresso dall'Organo Tecnico comunale e non ha competenze sulle autorizzazioni edilizie;
- per quanto attiene alle scelte di pianificazione urbanistica relative agli oggetti di variante, prettamente di interesse comunale, che non interferiscono con specifiche previsioni, opere o beni di proprietà provinciale si precisa che la Provincia di Cuneo non ha competenze in merito.

a seguito esame della relativa documentazione si dà conto dei seguenti contributi formulati dagli Uffici Provinciali interessati nell'istruttoria:

Viste le osservazioni espresse dal Settore Viabilità:

Il **Settore Viabilità**, presa visione della documentazione trasmessa, ritiene osservare che, qualsiasi intervento che sarà effettuato ai lati e sulla viabilità di competenza provinciale dovrà essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario, sulla base di specifici progetti esecutivi

comprendenti il progetto della segnaletica orizzontale e verticale, della eventuale illuminazione degli innesti e dei tratti di strada interessati, e del ripristino delle condizioni di sicurezza secondo la normativa vigente, mediante bitumatura completa ed eventuale posa di barriere di protezione.

Si ritiene che la soluzione attuale di accesso all'area (l'accesso in direzione Saluzzo destinato soltanto all'ingresso e quello in direzione Scarnafigi uscita/ingresso), sia la soluzione ottimale ai fini della sicurezza stradale.

Viste le osservazioni espresse dall'Ufficio Protezione Civile:

Coordinamento fra pianificazione urbanistica e piani di protezione civile – indicazioni.

Il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante "Codice della protezione civile" ha definitivamente sancito il necessario raccordo tra la pianificazione urbanistica e quella in materia di protezione civile (Art. 18, comma 3: "*i piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti*").

Con riferimento alla materia della "difesa del suolo" la DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014 rileva la necessità che il Piano di protezione civile sia coerente con il quadro della pericolosità e del rischio evidenziati nel PRG, risultando a tal fine necessario che a seguito dell'adeguamento del PRG al PAI o a seguito di successive varianti, l'Amministrazione comunale predisponga e approvi, ovvero verifichi, il proprio Piano comunale di protezione civile.

Come previsto dalla DGR sopra richiamata le previsioni urbanistiche devono essere compatibili rispetto alle effettive condizioni di pericolosità idraulica ed "idrogeologica" (frane / dissesti legati alla dinamica fluviale e torrentizia / conoidi / valanghe) nonché sismica con l'obiettivo di non aggravare l'esistente livello di rischio né pregiudicare la possibilità di riduzione di tale livello. Questo nel rispetto della normativa associata alle classi di idoneità geologica all'utilizzo urbanistico (Circolare Presidente Giunta Regione Piemonte n. 7/LAP del 8 maggio 1996 e successiva Nota Tecnica Esplicativa del 1999) ed in coerenza con il quadro del dissesto di cui al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) così come aggiornato dagli elaborati geologici redatti a supporto degli strumenti urbanistici di adeguamento già approvati.

Si evidenzia al riguardo come gli elaborati cartografici rappresentati dalle Mappe della pericolosità e dalle Mappe del Rischio di alluvione del PGRA (approvato con DPCM 27 ottobre 2016, previa adozione con Deliberazione Comitato istituzionale AdBDP n. 2/2016) costituiscono integrazione al quadro conoscitivo del PAI (al fine di coordinare PAI e PGRA è stata approvata la Variante alle Norme di attuazione del PAI - Titolo V con DPCM 22 febbraio 2018, previa adozione con Deliberazione Comitato istituzionale AdBDP n. 5/2016; la Regione Piemonte ha successivamente approvato le relative disposizioni regionali riguardanti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico con DGR n. 25-7286 del 30 luglio 2018 e DGR n. 17-7911 del 23 novembre 2018) e inoltre costituiscono elementi di aggiornamento della pianificazione comunale in materia di protezione civile (Deliberazione Comitato istituzionale AdBDP n. 4/2015).

In relazione alla possibilità di realizzare opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili nelle zone soggette a pericolosità "geologica" si richiamano le indicazioni fornite nell'Allegato A, Parte I - paragrafo 7 della medesima DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014.

Con riferimento agli invasi "di competenza regionale" ancora la DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014 contempla la valutazione delle aree del territorio comunale considerabili a rischio per deflussi causati dall'eventuale collasso degli sbarramenti artificiali; tali valutazioni, ove disponibili, non hanno effetti sulla determinazione delle classi di pericolosità geologica ed idoneità all'utilizzazione urbanistica, ma si intendono a supporto del piano di protezione civile.

Per quanto riguarda gli aspetti sismici si rileva come gli studi di Microzonazione Sismica (MS) – inclusi fra gli elaborati degli "studi geologici" a supporto degli strumenti urbanistici per i comuni compresi nelle zone sismiche 3S e 3 oppure finanziati attraverso il fondo per la prevenzione del rischio sismico istituito con Legge n. 77 del 24 giugno 2009 – costituiscano, ove disponibili, un elemento conoscitivo di supporto alla pianificazione comunale in materia di protezione civile soprattutto con riferimento all'individuazione di:

- edifici strategici e rilevanti, sistemi infrastrutturali;

- aree di emergenza (Indicazioni operative del CDPC rep. N. 1099 del 31/03/2015).

Nei Comuni in cui gli studi di MS sono finanziati attraverso il suddetto fondo per la prevenzione del rischio sismico, ai medesimi studi è associata l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza dell'insediamento urbano (CLE) che fornisce informazioni sugli elementi che garantiscono l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale; le analisi della CLE devono essere recepite in sede di aggiornamento della pianificazione comunale in materia di protezione civile.

Infine nelle zone interessate dalla presenza di stabilimenti "a rischio di incidente rilevante" si applicano i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, con riferimento alla destinazione ed utilizzazione dei suoli, di cui all'art. 22 del Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015; a tal fine è prevista la redazione dell'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" (ERIR) o, in assenza della sua adozione, il parere tecnico del CTR. Per gli aspetti di protezione civile viene predisposto dal Prefetto il Piano di Emergenza Esterno (PEE).

La Regione Piemonte, con DGR n. 17-377 del 26 luglio 2010, ha approvato le "Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale" ove sono contenute le indicazioni operative sulla materia del rischio industriale, oltre che per la redazione dell'ERIR, anche per la fase di Verifica di assoggettabilità o di Valutazione nell'ambito della procedura VAS (Valutazione Ambientale strategica). Con riferimento alle procedure di Verifica / Valutazione Ambientale Strategica per l'analisi del rischio industriale devono essere prese in considerazione, oltre agli stabilimenti "a rischio di incidente rilevante", anche le altre attività produttive / artigianali di interesse da identificarsi secondo le indicazioni contenute nelle medesime Linee guida.

Ovviamente deve essere assicurato il raccordo del Piano comunale di protezione civile con il Piano di Emergenza Esterno (PEE) e in fase di predisposizione o aggiornamento dello stesso Piano comunale è necessario tenere conto, in un'ottica di condivisione, degli elementi pertinenti risultanti dall'analisi del rischio industriale in fase di Verifica / Valutazione Ambientale Strategica sopra citati.

Viste le osservazioni espresse dall'Ufficio Acque:

In considerazione della bassa significatività delle casistiche in argomento rispetto alle competenze di cui è titolare questo Ufficio si ritiene che le citate casistiche **non necessitano** della successiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

In ogni caso dovrà essere garantita la compatibilità con:

- Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021;
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), annessa Deliberazione n° 8 del 21.12.2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e Piano di Gestione del Rischio Alluvione.

Si indicano, inoltre, le seguenti condizioni/indicazioni, da inserire nel provvedimento conclusivo:

- non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
- impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;
- non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
- specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione;
- segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.

Viste le osservazioni espresse dall'Ufficio Pianificazione Territoriale:

Il Piano Esecutivo Convenzionato proposto è finalizzato all'urbanizzazione di un'area per la realizzazione di strutture produttive in ampliamento a quelle già insediate nel comparto limitrofo D1. E' prevista una ripermetrazione dell'ambito con l'inclusione di due porzioni di terreno originariamente non ricomprese nel comparto dell'area normativa.

La realizzazione del Piano Esecutivo Convenzionato permette il completamento dell'area produttiva P1.8.

Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, la zona ricade in classe II (Seconda) nella Carta dei Suoli alla scala 1:50.000.

Verificati i contenuti dell'intervento, in rapporto al Piano Territoriale Provinciale, si ritiene che la proposta sia compatibile con lo strumento di pianificazione provinciale.

Tuttavia, nel prendere atto che la lieve ripermetrazione è stata recepita con D.C.C. n. 23 del 4/10/2021, si richiede di trasmetterne copia a questa Provincia unitamente all'aggiornamento delle cartografie di PRGC firmate digitalmente, in ossequio a quanto previsto all'art. 17 comma 13 della L.R. 56/77 e s.m.i. per le modifiche non costituenti variante al PRGC.

Si dà atto altresì che non hanno formulato valutazioni l'Ufficio Controllo Emissioni ed Energia, l'Ufficio Cave, l'Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali e l'Ufficio Caccia, Pesca, Parchi e Foreste.

Sulla base delle osservazioni sopra riportate si ritiene, per quanto di competenza, che la previsione in oggetto possa **non essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica - ex artt. 11 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Alessandro Risso



Sede legale ASL CN1

Via Carlo Boggio, 12 - 12100 Cuneo (CN)
P.IVA 01128930045
T. 0171.450111 - F. 0171.1865270
protocollo@aslcn1.legalmailPA.it

S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Direttore: Dr. Domenico Montù

☎ (+39) 0175 215613

☎ (+39) 0171 1865276

✉ sisp@aslcn1.it

Saluzzo (data protocollo)

Spett.le.

COMUNE di

12030 SCARNAFIGI CN

alla c.a. *Responsabile Procedimento*
Arch. Graziella RAVERA

Oggetto: PEC Comparto D2 – Zona P1.8 P.R.G.C. —
Verifica di assoggettabilità alla valutazione
ambientale strategica (V.A.S.) ai sensi dell'art.
12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Parere
sanitario.

Con riferimento alla nota di codesto Comune prot. n. 04015 del 02/11/2021 relativa all'oggetto, registrata a prot. ASLCN1 al n. 0122904 in pari data, dopo esame della documentazione allegata alla medesima, si rileva che per gli interventi in previsione non si evidenziano, per quanto di competenza, problematiche sanitarie tali da richiedere l'assoggettabilità alla V.A.S..

Per quanto riguarda la valutazione dal punto di vista idrogeologico e geomorfologico delle trasformazioni proposte, ivi comprese la compatibilità con le condizioni di dissesto e pericolosità e con l'equilibrio idrogeologico del territorio, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni dei settori regionali/comunali competenti.

Per eventuali informazioni in merito, potrà essere contattato il referente dell'istruttoria: Dott. Gianfranco ZAZZERA - Servizio Igiene e Sanità Pubblica Sede di Saluzzo (Cn) – Tel. 0175.215613.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono i migliori saluti.

Il Direttore

Dr. Domenico MONTÙ

Il documento è firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa



PT/GZ/gz